STATUTO

"ASSOCIAZIONE SISSI"

Articolo 1

Denominazione

1.1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle vigenti norme del Codice Civile, è costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SISSI". Tale denominazione, **insieme all'acronimo di ETS**, dovrà essere utilizzata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale nel rispetto dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "ASSOCIAZIONE SISSI Ente del Terzo Settore".

Articolo 2

Sede

2.1. La sede legale dell'Associazione è stabilita presso Via San Martino, 5 – 20900, Monza (MB).

Essa potrà essere variata o cambiata con deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne darà tempestiva comunicazione a tutti i Soci e al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie nella nazione della creazione o all'estero. Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto.

Articolo 3

Durata

3.1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Scopi

- 4.1. L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività d'interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui la "beneficienza".
- 4.2. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
- 4.3. L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
- 4.4 Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

Articolo 5

Finalità

5.1. L'Associazione si propone di svolgere attività sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità di ogni individuo. Essa è apartitica, apolitica e aconfessionale con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

5.2. L'Associazione Sissi ha lo scopo di erogare fondi e aiuti attraverso iniziative ed azioni connesse e/o accessorie tendenti a tale finalità nel rispetto di quanto dettato dal D. Lgs 117/2017.

L'Associazione, senza fini di lucro e ispirandosi ai principi di solidarietà umana, ha lo scopo di svolgere attività di beneficenza indiretta a favore di enti e/o associazioni per sostenere la ricerca e la cura in campo oncologico, individuando iniziative ed azioni tendenti a tale finalità.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione, allo scopo di acquisire fondi da destinare alle proprie finalità, si propone di:

- Individuare enti, associazioni o soggetti meritevoli, per l'attività svolta e l'impegno profuso nella ricerca e della cura in campo oncologico in particolare e della cura e della salute delle persone in generale, cui destinare i fondi raccolti o parte di essi. I fondi o parte di essi possono essere destinati anche a persone fisiche direttamente o indirettamente coinvolte da gravi patologie e meritevoli sotto il profilo della solidarietà umana e sociale:
- Promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione nelle forme ritenute più opportune, ivi incluse, a titolo esemplificativo, eventi culturali, convegni, mostre, conferenze, seminari, proiezioni di film e documentari;
- Svolgere attività di fund raising al fine di reperire fondi per progetti e iniziative conformi all'oggetto sociale;
- Esercitare, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale e in ogni caso marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento:
- 5.3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
- 5.4. Per l'Associazione vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
- 5.5. Per il conseguimento di tali obiettivi, l'Associazione potrà collaborare con movimenti, altre istituzioni pubbliche o private, con gli organismi, le altre associazioni ed enti a carattere nazionale e/o internazionale le cui finalità siano ritenute compatibili con gli scopi descritti nel presente statuto. Inoltre, potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo associativo.
- 5.6. I Soci sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività come volontari in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei soci/volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai soci/volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai soci/volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di socio/volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i soci/volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento di particolari e ben specificate attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5.7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 6

Soci

- 6.1. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 6.2. Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto, quelli che fanno richiesta di iscrizione all'Associazione sottoscrivendo la relativa domanda che deve essere accolta dal Consiglio Direttivo, coloro che rinnovano, anno per anno, tale iscrizione versando la quota annuale associativa.
- 6.3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 7

Criteri di ammissione dei Soci

- 7.1. Possono aderire all'Associazione, tutte le persone fisiche e giuridiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, lingua, nazionalità, religione, ecc) che condividano gli scopi e le finalità e chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, a fronte del versamento della quota sociale. Ed intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
- 7.2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'aspirante socio. Il Consiglio Direttivo esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.
- 7.3. Le domande di ammissione presentate dai minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 7.4. Alla deliberazione positiva della domanda di ammissione fa seguito l'iscrizione nel Libro dei Soci. Il rinnov dell'iscrizione avviene, anno per anno, mediate il versamento della quota annuale associativa.
- 7.5. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio ha la facoltà, entro 30 giorni, di presentare ricorso all'Assemblea dei Soci che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione utile.
- 7.6. Tutti soci svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Articolo 8

Perdita della qualifica di Socio

- 8.1. La qualità di Socio si perde:
- per recesso, dimissioni volontarie o per decesso del Socio. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- -per l'impossibilità del Socio di partecipare alle attività programmate dall'Associazione.
- per esclusione: il Socio può essere escluso dall'Associazione per motivi seguenti:

- a. per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale, o versamento della quota associativa o del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- b. per comportamento indegno contrastante con gli scopi dell'Associazione e con gli obiettivi statutari;
- c. per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- d. per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.
- 8.2. L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione deve essere comunicata all'Assemblea e ratificata dalla stessa nel corso della prima riunione utile; deve altresì obbligatoriamente essere comunicata per iscritto all'interessato. Il Socio in tal caso può ricorrere entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea. La mancata presentazione del ricorso entro tale termine (trenta giorni) comporta l'accettazione della deliberazione di esclusione.
- 8.3. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate, delle donazioni, delle erogazioni e/o lasciti effettuati in favore dell'Associazione.
- 8.4. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo, o di qualsiasi lascito, quote, erogazioni o beneficenza in denaro effettuate in favore dell'Associazione.

Diritti dei Soci

- 9.1. Tutti i Soci hanno diritto:
- -di frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le attività, iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- -di partecipare alle Assemblee con diritto di parola e di voto;
- di esaminare i libri sociali (il Libro dei Soci, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo) facendone espressa richiesta al Presidente;
- -di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- -di proporre progetti ed iniziative da sottoporre all'Assemblea, al Consiglio Direttivo;
- -di essere informati sulla vita dell'Associazione.
- 9.2. Tutti i Soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali. In sede di Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto e quest'ultimo non può avvenire per delega.
- 9.3. I Soci minorenni di età o comunque privi della capacità di agire sono legittimati ad esercitare il loro diritto di voto per il tramite del soggetto che li rappresenta legalmente.

Articolo 10

Doveri dei Soci

- 10.1. Ogni socio ha l'obbligo di:
- osservare le norme e il regolamento del presente Statuto;
- cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

- tenere una condotta irreprensibile ed astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea entro il termine stabilito; tali quote o contributi non sono intrasmissibili, né restituibili anche in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.
- 10.2. Ogni Socio può inoltre:
- usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- 10.3. La quota associativa annuale può essere versata in qualsiasi momento e anche anticipata rispetto al successivo anno solare.
- 10.4. Tutte le attività dei Soci dell'Associazione sono svolte esclusivamente a titolo gratuito. Non è prevista alcuna forma di retribuzione.

Organi dell'Associazione

- 11.1. Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente/ Segretario
- il Tesoriere
- il Revisore dei Conti
- il Presidente Onorario
- 11.2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.
- 11.3. A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'Assemblea dei Soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Articolo 12

Assemblea

12.1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

- 12.2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di mancanza, da un componente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
- 12.3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea / comunicazione mediante *social network* / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.
- 12.4. L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in luogo diverso specificando nella convocazione il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro, nonché l'ordine del giorno.
- 12.5. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun Socio spetta un solo voto. I Soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo. Non è' ammesso l'intervento per delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
- 12.6. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni in Assemblea non è ammessa la rappresentanza per delega conferita ad altro Socio avente diritto di voto.
- 12.7. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consiglio Direttivo. La convocazione, che deve essere esposta nella sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere il luogo dell'incontro, la data e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione.
- 12.8. L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i Soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente su tutte le questioni all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

- 12.9. Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
- a. eleggere i membri del Consiglio Direttivo; l'eventuale Revisore dei Conti;
- b. deliberare sui programmi dell'Associazione e approvare i bilanci/rendiconti consuntivi; deliberare in genere su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.
- 12.10. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel Libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.
- 12.11. L'Assemblea in sede Straordinaria può essere convocata, con le medesime modalità previste da quella Ordinaria, dal Consiglio Direttivo oppure su domanda di un terzo dei soci, ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
- 12.12. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle trasformazioni dell'Associazione, sulle richieste di modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla eventuale nomina di uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

- 12.13. Per la modifica dello Statuto l'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di oltre 2/3 dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
- 12.14. Per lo scioglimento dell'Associazione e per l'eventuale nomina dei Liquidatori occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci regolarmente iscritti al momento della deliberazione.
- 12.15. La delibera dell'Assemblea con la quale è stato deciso lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli associati.
- 12.16. L'Associazione prevede espressamente l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Consiglio Direttivo

- 13.1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. Esso è composto dal Presidente e da 8 (otto) consiglieri. I membri del Consiglio restano in carico per 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.
- 13.2. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci. Esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
- 13.3. All'interno del Consiglio Direttivo possono essere nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
- 13.4. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- a. Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- b. Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- c. Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- d. La redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- d. La redazione del Libro dei Soci e la redazione del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e. La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- f. La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g. La fissazione delle quote sociali;
- h. La facoltà di nominare, tra i Soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- i. La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- l. La delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- m. L'assegnazione di compiti particolari ai Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, ma senza diritto di voto.
- 13.5. Spetta al Consiglio Direttivo:
- a. Istituire sedi territoriali, succursali, uffici di rappresentanza e simili; definire le modalità di pagamento delle quote e la percentuale da attribuire alle sedi territoriali;
- b. Curare l'applicazione dei deliberati dell'Assemblea, sovrintendendo agli indirizzi dell'Associazione e, su proposta del Presidente, deliberare in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- c. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sui casi di recesso, stabilire le quote dovute dai soci fondatori, ordinari, istituzionali e sostenitori e fare quanto altro necessario per la realizzazione delle finalità statutarie;
- d. Ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
- 13.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
- 13.7. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto o a mezzo e-mail da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
- 13.8. In caso di urgenza, per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
- 13.9. In caso di urgenza, è ammessa la convocazione per telefono e/o mezzo mail, da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
- 13.10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o da un Consigliere designato dai presenti.
- 13.11. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono costituite da processo verbale.
- 13.12. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.
- 13.13. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
- 13.14. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare, entro il termine di quindici (15) giorni, l'Assemblea Straordinaria, da tenersi entro i successivi trenta (30) giorni, curando l'ordinaria amministrazione.

Presidente

- 14.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.
- 14.2. Il Presidente ha la firma, la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- 14.3. Il Presidente:
- a. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

- b. Cura l'attuazione dei programmi dell'Associazione eventualmente anche con la stipula di contratti e convenzioni con terzi;
- c. Ha facoltà di instaurare rapporti con istituti di credito e accendere conti correnti bancari con poteri di firma, effettuando movimenti e operazioni per conto dell'Associazione e relative all'Associazione stessa.
- d. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

Vicepresidente/Segretario/Tesoriere

- 15.1. Il Vicepresidente assiste il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso d'impedimento, di dimissioni, o di decesso.
- 15.2. Il Vicepresidente e il Segretario collaborano con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Il Vicepresidente e il Segretario vegliano sul buon funzionamento dell'Associazione; ne redigono i verbali e li firmano con il Presidente; li tengono aggiornati, con la collaborazione del Tesoriere; provvedono alla convocazione dei Consigli Direttivi e delle Assemblee dei Soci; curano la diffusione delle notizie inerenti all'Associazione presso i Soci ed all'esterno.
- 15.3. Il Segretario, unitamente al Vicepresidente, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- 15.4. Il Segretario e/o il Vicepresidente sono responsabili del Libro dei Soci e provvedono ad aggiornarlo prendendo visione delle dimissioni, esclusioni, decessi dei Soci e verificando il versamento delle quote sociali. Sono responsabili della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
- 15.5. Il Segretario e/o il Vicepresidente sono tenuti ad aggiornare il Presidente e i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto.
- 15.6. Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura e redige i Libri Contabili (Libro Cassa/Banca) dell'Associazione. Ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto consuntivo.

Articolo 16

Revisore dei Conti

- 16.1. Il Revisore dei Conti, che può essere anche membro esterno all'Associazione, è nominato dall'Assemblea dei Soci, qualora ritenga necessaria la nomina di tale Organo. La proposta di nomina del Revisore dei Conti può essere avanzata dal Presidente Onorario, dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
- 16.2. Il Revisore, se nominato, veglia sull'Associazione dal punto di vista finanziario; verifica i registri contabili e i rendiconti annuali.

Articolo 17

Presidente Onorario

- 17.1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'Assemblea dei Soci l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio che si sia particolarmente distinto per aver contribuito in modo determinante alla nascita, alla crescita ed allo sviluppo dell'associazione e nel perseguimento delle sue finalità.
- 17.2. Il Presidente Onorario viene nominato dall' Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.
- 17.3. Il Presidente Onorario rappresenta l'Associazione nelle manifestazioni ufficiali e in eventuali contatti con enti e soggetti esterni e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali.
- 17.4. Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.
- 17.5. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e non è eleggibile alle cariche sociali.

La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Articolo 18

Soci Onorari

- 18.1. E' ammessa la designazione di Soci Onorari, scelti tra professionisti che si siano distinti per una proficua attività in favore degli scopi, dei valori e dei principi dell'Associazione e/o comunque tra coloro che possano contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione in virtù dei titoli professionali ed accademici acquisiti e per essersi distinti in attività di studio nelle materie di interesse dell'Associazione o comunque di aver svolto attività di particolare rilievo, anche sotto il profilo culturale e/o dell'impegno volontario, per il raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione.
- 18.2. I Soci Onorari sono nominati dal Presidente dell'Associazione, su proposta del Presidente Onorario o del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari partecipano alla vita associativa, senza diritto di voto nell'Assemblea e non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

Articolo 19

Patrimonio dell'Associazione e risorse economiche

- 19.1. L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
- fondo di dotazione iniziale indicato nell'Atto Costitutivo;
- quote annuali dei Soci;
- rendite patrimoniali;
- contributi volontari, erogazioni di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- beni immobili, mobili registrati e mobili derivanti da lasciti testamentari, donazioni e legati;
- proventi da eventuali attività marginali connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- entrate derivanti da raccolte di fondi occasionali derivanti da iniziative, manifestazioni, eventi che vengono intraprese dall'Associazione;
- ogni altra entrata che occorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dalle leggi vigenti in materia.
- attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017

19.2. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20

Bilancio d'esercizio

- 20.1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 20.2. Il primo esercizio sociale avrà termine il 31.12.2016.
- 20.3. Nel bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, tutti i proventi o i lasciti a qualsiasi titolo ricevuti dall'Associazione e tutte le spese effettuate.
- 20.4. Il bilancio consuntivo annuale viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell'anno successivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 20.5. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS o Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 21

Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio

- 21.1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dall'Assemblea convocata in forma straordinaria e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci regolarmente iscritti al momento della deliberazione.
- 21.2. L'Assemblea nominerà anche i Liquidatori.
- 21.3. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
- 21.4. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 22

Comunicazioni

22.1. Tutte le comunicazioni relative all'associazione potranno essere validamente effettuate mediante invio di email a tutti i soci o mediante comunicazioni mediante social network.

Articolo 23

Disposizioni generali

23.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Monza, lì 4 novembre 2022